

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per i sigg.

Renzo TRAINI, nato a Termoli (CB) il 10.01.1975 ed ivi residente alla Via
Maestrale n. 9, C.F.: TRNRNZ75A10L113B;

Marianna DALL'ACQUA, nata a Larino (CB) il 5.9.1973 ed ivi residente alla
Via della resistenza n. 10, C.F.: DLLMNN73P545E456K;

Michele GALANTE, nato a Casoli il 13.2.1985 e residente in Vasto (CH) alla
Via Lago n. 10, C.F.: GLNMHL85B13B985F;

Vera IANIRO, nata a Isernia (IS) il 1.9.1976 ed ivi residente al Corso Marcelli
n. 79; C.F.: NRIVRE76P41E335Q;

Elvira BARONE, nata a Napoli il 18.1.1973 e residente in Isernia alla Via
Bachelet n. 3, C.F.: BRNLVR73A58F839M;

Antonio DE SOCIO, nato a Campobasso il 20.8.1962 e residente in Ferrazzano
(CB) alla Via A. Volta n. 4, C.F.: DSCNTN62H20B519O;

Maria ROBERTI, nata a Campobasso il 14.7.1972 ed ivi residente alla Via G.
Nebbia n. 18, C.F.: RBRMRA72L54B519G;

Pierluigi DI ROCCO, nato a Termoli il 27.5.1973 e residente in Campobasso
alla Via P. di Piemonte n. 49, C.F.: DRCPLG73E27L113R;

Michela CICCONE, nata a Termoli (CB) il 22.12.1974 e residente in
Campobasso alla Via Carducci n. 226, C.F.: CCCMHL74T62L113N;

Genoveffa RINALDI, nata a Torre del Greco (NA) il 15.11.1976 e residente in
Isernia al Viale dei Pentri n. 15/A, C.F.: RNLGVF76S55L259L;

Tutti rappresentati e difesi, giusta procure in calce del presente atto, ai sensi
dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'avvocato Raffaele Fallone del Foro di



Campobasso, c.f. FLLRFL80M22B519T, e con lo stesso elettivamente domiciliati, presso il suo studio in Campobasso alla via Piave, n. 101, con richiesta di ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni di procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalefallone@pec.it, ovvero al fax n. 0874481566.

ricorrenti

contro

ARPA MOLISE, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Campobasso alla Via U. Petrella n. 1, C.F.: 01479560706.

resistente

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

tutti i controinteressati individuati nell'elenco di cui all'allegato 3 del provvedimento del Direttore Generale di Arpa Molise n. 350 del 17.11.2022, risultati beneficiari delle progressioni economiche orizzontali.

controinteressati

FATTO

1. Gli odierni ricorrenti sono tutti dipendenti della ARPA Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in particolare:
 - il sig. **Traini** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2008 e inquadrato nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di assistente tecnico;
 - la sig.ra **Dall'Acqua** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.11.2008 e inquadrata nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di assistente amministrativo;
 - il sig. **Galante** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.1.2009 e inquadrato nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di Assistente tecnico - perito chimico;



- la sig.ra **Ianiro** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2008 e inquadrata nella categoria D, fascia economica 2, con mansioni di collaboratore tecnico professionale;
 - la sig.ra **Barone** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.12.2009 e inquadrata nella categoria D, fascia economica 2, con mansioni di collaboratore tecnico professionale;
 - il sig. **De Socio** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.10.2010 e inquadrato nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di assistente tecnico;
 - la sig.ra **Roberti** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2008 e inquadrata nella categoria D, fascia economica 2, con mansioni di collaboratore tecnico professionale;
 - il sig. **Di Rocco** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.1.2009 e inquadrato nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di programmatore informatico;
 - la sig.ra **Ciccone** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1.7.2008 e inquadrata nella categoria D, fascia economica 2, con mansioni di collaboratore tecnico professionale;
 - la sig.ra **Rinaldi** è dipendente dell'Arpa Molise con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 16.7.2008 e inquadrata nella categoria C, fascia economica 2, con mansioni di assistente tecnico.
2. Con nota prot. n. 7579 del 12.5.2022, Arpa Molise convocava le RSU e le OO.SS. territoriali del comparto al fine di procedere all'utilizzo dei fondi contrattuali funzionalmente alla attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale dipendente.
3. All'esito della riunione sindacale con le OO.SS e le R.S.U. del 18.5.2022, le parti concordavano l'avvio delle selezioni per le l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per l'anno 2022 per il personale del comparto ARPA Molise e nelle successive riunioni sindacali (23.5.2022,



15.6.2022; 8.9.2022) venivano stabiliti il contingente di personale destinatario delle progressioni ed i criteri di attribuzione degli avanzamenti di fascia (**docc. 3, 4, 5 e 6**).

4. Con provvedimento del Direttore Generale di ARPA Molise n. 304 del 5.10.2022 (**doc. 8**) veniva, quindi, indetta la selezione per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2022 per il 50% del personale in relazione alla categoria di appartenenza, corrispondente ad un numero complessivo di 43 unità di personale potenzialmente beneficiario delle progressioni. In tale provvedimento si dava atto che: *“all’esito della riunione sindacale del 23.5.2022, le parti hanno definito i criteri per l’attribuzione della fascia economica superiore stabilendo di far riferimento al regolamento recante “determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle aree (PEO)” allegata al Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 22.7.2019 e dichiarato pienamente efficace con provvedimento n. 280 del 17/09/2019”; “all’esito della riunione sindacale del 15/06/2022, le parti hanno stabilito di modificare gli artt. 6 e 7 del suddetto regolamento” e che “all’esito della riunione sindacale del 08/09/2022 le parti hanno concordato la determinazione del contingente di personale per i passaggi di fascia anno 2022 nella misura del 50% del personale avente diritto in relazione alla categoria di appartenenza”.*
5. L’avviso di selezione - allegato 1 al predetto provvedimento del D.G. – (**doc. 9**) in conformità al verbale della contrattazione del 8.9.2022, individuava la ripartizione del contingente di personale destinatario dell’accesso alla fascia superiore in relazione alla categoria di appartenenza secondo la seguente tabella:

CATEGORIA	ACCESSO ALLA FASCIA SUPERIORE (UNITA' DI PERSONALE)
DS	2
D	20
C	15



BS	4 per arrotondamento
B	2 per arrotondamento
A	0

6. Il bando di selezione stabiliva, poi, all'art. 3 (criteri di valutazione) che *“per la formulazione della graduatoria, l'assegnazione dei punteggi sarà effettuata avendo a riferimento i seguenti criteri: a) esperienza professionale; b) prestazioni individuali; c) risultati conseguiti; a) esperienza professionale. Sarà oggetto di valutazione il criterio dell'anzianità di servizio. Sarà valutata l'anzianità di servizio complessiva presso ARPA Molise/PMIP o altra P.A. (al netto del requisito di ammissione). In particolare saranno valutate con il punteggio di seguito precisato le esperienze di servizio maturate fino al 31 dicembre 2021 presso Arpa Molise/PMIP o altra PA in virtù di contratti a tempo indeterminato ed a tempo determinato limitatamente al servizio prestato presso l'Arpa Molise, in base al punteggio di seguito determinato: 1 punto per ogni anno di servizio prestato, o frazioni superiori a sei mesi (es. 1 anno, 5 mesi e 29 giorni punteggio= 1; 1 anno e 6 mesi e 1 giorno punteggio= 2)”* ed all'art. 5 (graduatoria) che *“il punteggio finale di ciascun candidato sarà calcolato sommando il punteggio ottenuto per ciascun criterio [...] A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, sarà preferito il candidato con maggiore età anagrafica”*.
7. Tutti gli odierni ricorrenti presentavano regolari domande di partecipazione alla selezione (**doc. 10**), all'esito della quale nessuno di essi risultava beneficiario dell'attribuzione dell'avanzamento di fascia.
8. Con provvedimento del Direttore Generale di Arpa Molise n. 350 del 17.11.2022 (**doc. 11**), veniva infatti approvata la graduatoria finale dalla quale risultano esclusi tutti gli odierni ricorrenti e dalla quale è dato evincere che il criterio determinante per l'attribuzione delle progressioni economiche è stato quello dell'anzianità di servizio in possesso dei candidati; a quasi tutti i dipendenti candidati alla selezione, infatti, sono



stati attribuiti identici punteggi alle voci “risultati conseguiti” e “prestazioni individuali”, sicché l’avanzamento di fascia ha premiato principalmente coloro i quali hanno potuto vantare una maggiore anzianità di servizio.

9. Gli odierni ricorrenti, invece, tutti collocati nelle fasce economiche più basse delle rispettive categorie di appartenenza e con minore anzianità di servizio sono, conseguentemente, risultati esclusi dalla attribuzione delle progressioni economiche orizzontali e così posizionati in graduatoria:

Nominativo (cat. C)	Punteggio	Posizione in graduatoria
Di Rocco Pierluigi	88	16
Dall’Acqua Marianna	88	17
Traini Renzo	88	19
Rinaldi Genoveffa	88	20
Galante Michele	88	26
De Socio Antonio	86	29

Nominativo (cat. D)	Punteggio	Posizione in Graduatoria
Roberti Maria	88	22
Ciccione Michela	88	29
Ianiro Vera	88	33
Barone Elvira	87	37

La graduatoria finale di cui all’allegato 3 del provvedimento del D. G. n. 350 del 17.11.2022 con la quale sono state attribuite le progressioni economiche orizzontali è illegittima/invalida e deve essere annullata per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Preliminarmente, in merito alla individuazione della giurisdizione in tema di conferimento delle progressioni economiche orizzontali al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree non dirigenziali e le relative procedure di selezione è stato chiarito che gli atti in



questo ambito emessi dalla P.A. esulano, secondo il sistema disegnato dal d.lgs. 165 del 2001, dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi.

Essi, infatti, sono assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, a norma dell'art. 5, comma secondo, dell'indicato decreto.

La giurisprudenza si è più volte soffermata sulla natura meramente privatistica degli atti in questione, trattandosi di atti esplicativi del potere gestionale del rapporto. Non si è, quindi, in presenza di atti aventi natura autoritativa.

Tale considerazione comporta che il controllo di conformità alla legge degli atti assunti dalla P.A. allorquando essa agisce in tale ambito deve essere effettuato sulla base dei principi di diritto comune.

La Suprema Corte, con una pronuncia a Sezioni Unite (Ordinanza n. 8836 del 14/04/2010) ha, infatti, ritenuto che il conferimento della posizione organizzativa al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato e l'attività dell'ente nell'applicazione della disposizione contrattuale, si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione ed individuazione degli aventi diritto, non come esercizio di un potere di organizzazione.

Le selezioni interne, dunque, relative a progressioni meramente economiche nell'ambito della medesima area professionale o categoria, sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (in termini anche Cass., Sez. Un., 30.10.2008, n. 26016), con la conseguenza che gli atti amministrativi adottati esulano da quelli amministrativi autoritativi, iscrivendosi nella categoria degli atti negoziali, la cui contestazione non risulta assoggettata ad alcun termine di decadenza, ma agli ordinari termini di prescrizione.

Corollario di tale qualificazione è l'inapplicabilità della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, anche alla luce della modifica dell'articolo 1



della legge 241 del 1990 ad opera della legge n. 15 del 2005, di riforma del processo amministrativo, che dispone che la pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Di conseguenza, anche gli atti della P.A. esaminati in questo giudizio che hanno esclusivamente ad oggetto il conferimento della progressione economica orizzontale a personale non dirigente, non possono che rientrare tra gli atti aventi natura meramente privatistica.

**2) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE
“DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE
PROCEDURE DI SELEZIONE PER GLI SVILUPPI ECONOMICI
ALL’INTERNO DELLE AREE (PEO)” DI CUI AL CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL 22.7.2019 E DEL.**

Il quadro normativo e contrattuale in materia di progressioni economiche per il personale del Comparto Sanità, il cui relativo CCNL è applicato ai dipendenti di ARPA Molise, è costituito in primo luogo dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 che, in merito alle progressioni economiche, dispone che le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, co. 1 bis, del D.lgs. 165/2001 sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili e che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Il CCNL del comparto sanità del 21.5.2018 all’art. 8, co. 5, lett. c) demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche (**doc. 1**).

Il CCNL di comparto del 7.4.1999, all’art. 35 disciplina il sistema della progressione economica orizzontale da integrare in sede di contrattazione integrativa aziendale, prevedendo che l’attribuzione della fascia economica



successiva debba necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento dei risultati ottenuti alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno ed alla qualità della prestazione individuale (**doc. 2**).

Per quanto riguarda nello specifico il personale di ARPA Molise, il 22.7.2019 è stato sottoscritto il contratto integrativo aziendale avente ad oggetto - tra gli altri - i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche (art. 2, co. 3, lett. c) ed il Regolamento recante i criteri per la definizione delle procedure di selezione per gli sviluppi economici all'interno delle aree (**doc. 7**), richiamato nel citato provvedimento del D. G. n. 304 del 5.10.2022 (avente ad oggetto l'avviso della selezione per le PEO del personale Arpa Molise anno 2022) e del quale, nel corso delle riunioni sindacali del 23.5.2022 e del 15.6.2022, le parti hanno confermato di dare applicazione per la procedura di selezione in oggetto.

Ebbene, l'art. 3 del suddetto regolamento, rubricato "requisiti di ammissione", stabilisce che *"per assicurare che la procedura di attribuzione delle PEO venga definita sulla base di criteri equi nei confronti di tutti i dipendenti, si individua una norma di maggior favore per i dipendenti che nel corso della loro carriera lavorativa hanno acquisito un minor numero di passaggi di fascia, secondo quanto stabilito in merito nei successi articoli 4 lett. a) e 7"*.

L'art. 4, alla lettera a) (esperienza professionale) prevede che *"ai dipendenti che nel corso della loro carriera lavorativa hanno acquisito un minor numero di passaggi di fascia nelle rispettive categorie di appartenenza, verrà conferita precedenza in graduatoria"*.

L'art. 7 disciplina invece la formazione della graduatoria, stabilendo che il punteggio finale di ciascun candidato sia calcolato sommando il punteggio ottenuto per ciascun criterio. Stabilisce inoltre che la graduatoria sia formulata indicando, in ordine di punteggio decrescente, *"prioritariamente i dipendenti che nel corso della loro carriera lavorativa hanno acquisito una sola fascia, a"*



seguire quelli che hanno conseguito due fasce e così via fino alle penultime fasce a prescindere dalla categoria di appartenenza. I dipendenti già titolari di incarichi di funzione sono collocati in coda alla graduatoria, in ordine di punteggio decrescente e fermo restando quanto stabilito in merito ai criteri di priorità relativi alle fasce economiche di appartenenza [...] A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, sarà preferito il candidato con più anzianità di servizio nella posizione e in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età”.

Orbene, la progressione orizzontale è sempre e solo facoltativa. Gli enti non sono obbligati ad assicurarla, i dipendenti non hanno un diritto soggettivo a pretenderla. La progressione orizzontale è ammessa solo a condizione che parte datoriale e sindacale si accordino sul “se” attivarla, mediante il Ccnl, in quanto la progressione è una delle possibili destinazioni delle risorse del fondo della contrattazione decentrata. Tuttavia laddove le parti si accordino sull’attivazione delle procedure di attribuzione delle progressioni economiche, l’amministrazione datrice di lavoro è vincolata al rispetto della procedura e delle regole imposte dalle norme di legge e della contrattazione collettiva.

In tal contesto, la giurisprudenza non ha mancato di chiarire che “i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune, e costituiscono espressione di “potere privato”, e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. cfr. SU n. 9332/2002; Cass. n. 9814/2008; Cass. n. 28274/2008) ed in conformità a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.”

Dal combinato disposto degli articoli del Regolamento sopra richiamati è dato evincere che le parti contrattuali, nell’adozione dei criteri di partecipazione alle selezioni per le PEO e di attribuzione dei punteggi, hanno voluto strutturare un sistema procedurale vincolante secondo le norme di diritto



comune e conformato a criteri di selezione atti a consentire un progressivo e omogeneo avanzamento economico di tutto il personale di ARPA Molise, volta per volta favorendo prioritariamente i dipendenti con un minor numero di passaggi di fascia.

È bene subito osservare che l'art. 3 dell'Avviso di selezione (all. 1 al provv. D. G. 305 del 304 del 5.10.2022) (doc. 9) apporta una sostanziale modifica all'art. 4 del Regolamento nella parte in cui alla lett. a) "esperienza professionale" è stata espunta completamente la norma secondo cui "ai dipendenti che nel corso della loro carriera lavorativa hanno acquisito un minor numero di passaggi di fascia nelle rispettive categorie di appartenenza, verrà conferita precedenza in graduatoria". Tale modifica è però **invalida poiché non è mai stata oggetto di discussione in sede di contrattazione; tantomeno dalle parti sindacali è stata approvata una modifica dell'art. 4 del Regolamento.**

Si tratta dunque di una rielaborazione dei criteri di selezione del tutto unilaterale, non sottoposta al vaglio delle parti sindacali e della cui approvazione non si ha traccia nella contrattazione decentrata.

Da ciò consegue pertanto l'invalidità della graduatoria finale e dell'attribuzione delle progressioni economiche 2022, che invece devono essere assegnate conformemente alla procedura stabilita dal predetto Regolamento.

In tal senso l'art. 3 (requisiti di ammissione) e l'art. 4 (criteri di selezione), lett. a) (esperienza professionale) del Regolamento individuano nel "minor numero di passaggi di fascia" un requisito di "**precedenza**" che si atteggia a criterio di selezione operante in assoluto, nel senso che il soggetto che si trovi in quella posizione ha diritto alla progressione indipendentemente dal punteggio; mentre il criterio di "**preferenza**" individuato nell'"anzianità di servizio" menzionato nell'art. 7 (graduatoria) del Regolamento opera nel momento di compilazione della graduatoria, qualora occorra risolvere la collocazione di due o più candidati che abbiano ottenuto lo stesso punteggio.



Tanto si deduce sia da un argomento sistematico, vista la valenza di **titolo di ammissione** oltre che di **criterio di selezione** che la parti hanno voluto attribuire al “minor numero di passaggi di fascia” (al contrario del criterio dell’“anzianità di servizio”, relegato a criterio residuale operante solo nell’atto finale della selezione, al momento cioè della compilazione della graduatoria) sia da un argomento teleologico, fondato sulla volontà delle parti chiaramente espressa di favorire i dipendenti collocati nelle fasce economiche inferiori.

Ebbene, contrariamente a quanto previsto dal Regolamento, **la graduatoria finale di attribuzione delle PEO del 2022 mostra come invece siano stati privilegiati i dipendenti con maggiore anzianità di servizio e che negli anni hanno beneficiato del maggior numero di avanzamenti di fascia, a scapito dei dipendenti - come i ricorrenti - con minore anzianità di servizio e collocati nelle posizioni economiche 2 delle rispettive categorie.**

D'altra parte basta un semplice confronto con le graduatorie delle PEO degli anni 2019 e 2020 (**doc. 12**) per notare agevolmente che in quelle occasioni è stata data precedenza ai dipendenti con un minor numero di avanzamenti e vi è stata una alternanza del personale con diverse fasce economiche in godimento.

Con l'attuale progressione che invece ha privilegiato esclusivamente i dipendenti con maggiore anzianità di servizio, si è determinata la conseguenza che **diversi dipendenti di Arpa Molise hanno ottenuto ben due avanzamenti di fascia consecutivamente negli anni 2020 e 2022.**

Va detto poi che il provvedimento del D.G. n. 304 del 5.10.2022 dà atto che all'esito della riunione sindacale del 15.6.2022 le parti hanno stabilito di modificare gli artt. 6 e 7 del regolamento di cui al CCI del 22.7.2019.

Ciò, se da un lato non sposterebbe comunque i termini della questione sopra posta, **atteso che gli articoli 3 e 4 del Regolamento non hanno subito alcuna modificazione, tuttavia non corrisponde al vero.**



Vero è che in sede di contrattazione (v. verbale del 18.5.2022 e del 23.5.2022) era emersa l'eventualità che il nuovo CCNL di comparto potesse apportare cambiamenti tali da ridurre la possibilità di accesso alle progressioni economiche del personale, con un possibile vincolo di permanenza nella fascia in godimento per un periodo di cinque anni, dal che la proposta caldeggiata dall'amministrazione di procedere in tempi rapidi all'attribuzione delle PEO e contestualmente la preoccupazione espressa da qualcuno di agevolare la posizione dei dipendenti che sarebbero stati penalizzati dalla nuova disposizione del CCNL.

Nel verbale dell'incontro 23.5.2022 si dà atto che *“benché si fosse ipotizzato di apportare modifiche al Regolamento vigente delle PEO al fine di snellire la procedura, si è poi deciso di mantenere ferma la vigente regolamentazione, già collaudata e tenuto altresì conto degli elevati costi aggiuntivi richiesti dalla software house che avrebbe gestito la procedura”*. Da parte pubblica si propone poi però di apportare modifiche agli artt. 6 e 7 del regolamento (v. pag. 3) ed in particolare si propone di sostituire il testo dell'art. 7 vigente con il seguente: *“Al termine della selezione, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti, anche sulla base di controlli a campione, e saranno formulate apposite graduatorie. In caso di parità di punteggio la fascia sarà attribuita al dipendente considerando il maggior punteggio nella Scheda di Valutazione; in caso di ulteriore parità la fascia sarà attribuita al dipendente con maggiore permanenza nella fascia in godimento. Nel caso che permanga una situazione di pareggio la fascia economica sarà attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio ed infine, nel caso di ulteriore parità, al dipendente con maggiore età anagrafica”*.

Dal verbale del successivo incontro del 15.6.2022, nel corso del quale le parti avrebbero dovuto esprimere la loro volontà di modificare gli articoli del Regolamento, **non emerge però una inequivocabile manifestazione di assenso alla modifica; si deduce anzi che le parti si siano espresse piuttosto nel senso di voler confermare l'attuale testo degli artt. 6 e 7 del regolamento.**



Ed infatti viene dato atto a verbale che *“il Direttore Generale preliminarmente dà lettura della nota CGIL acquisita al prot. n. 8326/2022, contenente indicazioni in merito agli artt. 6 e 7 del documento recante “determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione per gli sviluppi economici all’interno delle aree (PEO) (cui le parti hanno stabilito concordemente di riferirsi per l’attribuzione dei passaggi di fascia anno 2022 n.d.r.) così come modificati dall’Amministrazione in base alla proposta espressa nel corso dell’incontro del 23 maggio u.s. e formalmente trasmessa alle OO.SS. ed RSU con nota prot n. 8186 del 25/05/2022. **Chiede pertanto se sia volontà dei presenti confermare gli artt. 6 e 7 nella loro versione originaria”**. Successivamente, a pag. 4 del verbale viene dato atto che *“Il Direttore amministrativo ribadisce quanto già concordato la volta precedente: a prescindere dalla fascia di appartenenza si applica il regolamento PEO di cui al CCI del 2019; l’amministrazione indirà avviso per le PEO e i dipendenti inoltreranno apposita istanza di partecipazione; la conclusione del procedimento prevederà una graduatoria in ordine decrescente. In merito al criterio residuale da adottare in caso di parità di punteggio, ribadisce che resta fermo il criterio della preferenza per i dipendenti con maggiore età anagrafica. Gli articoli del Contratto Integrativo in contrasto con quanto sopra sono da ritenersi inapplicabili. **Le parti approvano all’unanimità”**”*.*

Dunque risulta chiaro, da quanto è stato verbalizzato nel corso degli incontri di contrattazione, che **non sia stata affatto espressa la volontà di modificare l’assetto del Regolamento relativamente ai criteri di preferenza nella formazione della graduatoria (art. 7)**.

Tuttavia, anche qualora dovesse ritenersi - al contrario – essere intervenuta una valida modifica dell’art. 7 e contestualmente che gli artt. 3 e 4 non possano essere interpretati nel senso di garantire un diritto di precedenza assoluto, la graduatoria risulterebbe comunque viziata.

Infatti, la modifica proposta in sede di contrattazione decentrata è del seguente tenore: *“In caso di parità di punteggio la fascia sarà attribuita al*



dipendente considerando il maggior punteggio nella Scheda di Valutazione; in caso di ulteriore parità la fascia sarà attribuita al dipendente con maggiore permanenza nella fascia in godimento. Nel caso che permanga una situazione di pareggio la fascia economica sarà attribuita al dipendente con maggiore anzianità di servizio...".

E dunque, anche applicando l'art. 7 modificato, la graduatoria sarebbe viziata poiché a parità di punteggio nelle valutazioni (si osservi, al riguardo, che i candidati della categoria D hanno ottenuto tutti identici punteggi (25+50), mentre nella categoria C, a parte i primi sei, hanno tutti ottenuto gli stessi punteggi (25+50)) avrebbero dovuto avere precedenza i candidati con maggiore permanenza nella fascia in godimento, mentre invece, valorizzando il criterio - che avrebbe dovuto essere solo residuale - della maggiore anzianità di servizio, sono stati favoriti candidati che già avevano ottenuto la progressione economica nella selezione immediatamente precedente, quella cioè del 2020 (v. limitatamente alle categorie C e D i dipendenti: Sparano Paola, Nuvoli Miriam, Canulli Barbara, Maio Franco, Ortuso Teresa, Laquaglia Michela, D'Ascenzo Cinzia, De Matteis Nunzio, Marchetta Stefano, Niro Antonella, Damiano Amalia, Manzo Felice, Ricci Michele, Romagnoli Giovanni, Bagnoli Angelo).

In estrema sintesi:

- L'avviso di selezione contiene all'art. 3 una norma sui criteri di selezione difforme da quella stabilita dall'art. 4 del Regolamento e la cui modifica non è stata né discussa né approvata in sede di contrattazione;
- Gli artt. 3 e 4 del Regolamento stabiliscono requisiti di precedenza in senso assoluto che non sono stati rispettati nella procedura di selezione;
- L'art. 7 del Regolamento non ha subito modifiche in sede di contrattazione decentrata ed in ogni caso non sono stati modificati i requisiti di precedenza assoluta stabiliti ai sensi degli artt. 3 e 4;
- Anche nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che gli artt. 3 e 4 non stabiliscano un diritto di precedenza assoluto e che vada applicato l'art.



7 nella versione modificata che attribuisce la preferenza, a parità di punteggio, ai candidati con maggiore permanenza nella fascia in godimento, le graduatorie PEO 2022 risultano ugualmente invalide.

3) CORREZIONE DELLE GRADUATORIE

Facendo corretta applicazione delle regole di procedura approvate in sede di contrattazione decentrata, l'esito della selezione risulterebbe diverso da quello rappresentato nelle graduatorie di cui al provv. D. G. 350 del 17.11.2022.

Applicando gli artt. 3, 4 del Regolamento, che come detto stabiliscono un diritto di precedenza in senso assoluto a vantaggio dei dipendenti che nel corso della loro carriera hanno acquisito un minor numero di passaggi di fascia, i dipendenti che vantavano un maggior numero di progressioni avrebbero dovuto essere posposti in graduatoria, a prescindere dal punteggio ottenuto.

Ai sensi dell'art. 7 poi, al momento della formazione della graduatoria, avrebbero dovuto avere preferenza i candidati *"che nel corso della loro carriera hanno acquisito una sola fascia e a seguire quelli che hanno conseguito due fasce e così via fino alle penultime fasce a prescindere dalla categoria di appartenenza"*

Di conseguenza, la graduatoria relativa **alla categoria C** andrebbe modificata ponendo in coda i dipendenti Ortuso, Maio, De Matteis, Manzo, Niro e Marchetta, i quali all'atto della presentazione della domanda godevano della **quarta fascia economica** (progressione del 2020), così come le dipendenti Sparano e Nuvoli, che godevano **della terza fascia economica** (progressione 2020). Tutti gli altri dipendenti inseriti in graduatoria, poiché godevano della seconda fascia economica, avrebbero dovuto essere collocati conseguentemente in posizione posteriore. In tal caso i ricorrenti sarebbero stati collocati nelle seguenti posizioni: Di Rocco 8; Dall'Acqua 9; Traini 11; Rinaldi 12; Galante 18, De Socio 21.

Allo stesso modo, con riferimento **alla graduatoria della categoria D**, i dipendenti Romagnoli, Canulli, Laquaglia, D'Ascenzo, Bagnoli e Damiano,



poiché godevano della quarta fascia economica (progressione 2020), avrebbero dovuto essere posposti a tutti gli altri candidati inseriti in graduatoria che invece godevano della seconda fascia economica e che pertanto avrebbero dovuto essere collocati in posizione peggiore. In tal caso i ricorrenti sarebbero stati collocati nelle seguenti posizioni: Roberti 16; Ciccone 23; Ianiro 27; Barone 31.

Ad identici esiti si perverrebbe anche nel caso in cui dovesse ritenersi valida la modificazione dell'art. 7 del Regolamento, atteso in primo luogo che gli artt. 3 e 4 restano pienamente validi ed efficaci, e dunque continuerebbe ad operare la precedenza in assoluto, ed inoltre perché anche nella sua diversa formulazione l'art. 7 stabilisce all'atto della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, una preferenza per i candidati con maggiore permanenza nella fascia in godimento¹. Ugualmente, quindi, andrebbero posposti in graduatoria i medesimi dipendenti sopra citati, che nell'anno 2020 hanno già ottenuto un avanzamento di fascia, con conseguente avanzamento di tutti gli altri candidati, i quali hanno invece ottenuto l'ultima progressione nel 2019.

Le modifiche alle graduatorie nei termini appena esposti consentirebbero agli odierni ricorrenti di ottenere l'attribuzione della fascia economica superiore, perché in virtù della più favorevole collocazione rientrerebbero nel contingente di personale destinatario delle progressioni economiche (20 unità di personale per la cat. D; 15 unità di personale nella cat. C).

Tanto premesso, i ricorrenti *ut supra* rappresentati e difesi

RICORRONO

all'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale ordinario di Campobasso affinché voglia fissare con decreto l'udienza di discussione del presente giudizio ed ivi,

¹ art. 7 (versione modificata) "Al termine della selezione saranno, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti, anche sulla base di controlli a campione, e saranno formulate apposite graduatorie. In caso di parità di punteggio la fascia sarà attribuita al dipendente considerando il maggior punteggio nella scheda di valutazione; in caso di ulteriore parità la fascia sarà attribuita al dipendente con maggiore permanenza nella fascia in godimento [...]"



nel contraddittorio con i convenuti ARPA Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dei controinteressati, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- A. accertare e dichiarare l'illegittimità/invalidità, con conseguente annullamento *in parte qua* dell'art. 3 dell'avviso di selezione (all. 1 al provv. D.G. n. 304 del 5.10.2022), del provvedimento del Direttore Generale di Arpa Molise n. 350 del 17.11.2021 e delle graduatorie di cui agli allegati 2 e 3 relative alle categorie C e D approvate con il medesimo provvedimento;
- B. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie per l'attribuzione delle fasce economiche superiori per l'anno 2022 con diritto di precedenza, a prescindere dal punteggio, sui candidati che al 31.12.2021 vantavano un maggior numero di progressioni economiche (ai sensi degli artt. 3, 4 e 7 del Regolamento di approvato con CCI del 22.7.2019);
- C. o in subordine, ai sensi dell'art. 7 modificato in sede di contrattazione decentrata il 15.6.2022 - qualora sia ritenuta valida tale modifica - il loro diritto ad essere inseriti in graduatoria con preferenza, in virtù della loro maggiore permanenza nella fascia in godimento;
- D. ordinare, conseguentemente, a ARPA Molise di riformulare le graduatorie affinché i ricorrenti siano ricollocati nelle posizioni poziori delle graduatorie al fine della progressione economica 2022;
- E. Condannare l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese legali, oneri e accessori come per legge.

* * * * *

In via istruttoria si depositano:

- 1) CCNL Sanità 2018;
- 2) CCNL Sanità 1999;
- 3) Verbale del 18.5.2022;



- 4) Verbale del 23.5.2022;
- 5) Verbale del 15.6.2022;
- 6) Verbale del 8.9.2022;
- 7) Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni economiche allegato al CCI del 22.7.2019;
- 8) Provvedimento del Direttore Generale Arpa Molise n. 304 del 5.10.2022;
- 9) Avviso di selezione per l'attribuzione delle P.E.O. 2022;
- 10) Domande di partecipazione alle PEO 2022;
- 11) Provvedimento del Direttore Generale Arpa Molise n. 350 del 17.11.2022 e relativi allegati;
- 12) Estratti delle graduatorie PEO anni 2019, 2020 e 2022.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE (EX ART. 151 COD. PROC. CIV.)**

Il sottoscritto procuratore dei ricorrenti,

premessò

- che il presente ricorso ha per oggetto l'annullamento delle graduatorie di cui agli allegati 2 e 3 del provvedimento del Direttore Generale di Arpa Molise n. 350 del 17.11.2022;
- che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i dipendenti della ARPA Molise inseriti nelle graduatorie medesime e che sono controinteressati potenziali;
- che, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe difficoltosa in ragione del numero dei destinatari nonché per l'estrema difficoltà di accertarne la residenza/domicilio;
- che, l'efficacia della forma di notificazione per pubblici proclami (art. 150/I cpc) è stata più volte messa in dubbio (vd. C.di S., sez. IV, n. 106/90);



- che, ai sensi dello stesso art. 150/II cpc, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque e sempre oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- che, la stessa giurisprudenza, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 cpc, ha più volte disposto -anche di recente- la pubblicazione del ricorso nel testo integrale solo sul sito *internet* istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si converte (*ex multis*, TAR Lazio, *ordd.* nn. 179, 178, 177 e 176, tutte del 2009 e, ad oggi: Trib. L. OR *decr.* dott. S. Carboni 1/2/18 in RG 28/18, *id.* TV, L., *decr.* 241/18 in RGL n. 1714/17, *id.*, *decr.* 4670/17 in RGL n. 1596/17; Trib. VA, L., *ord.* dott.ssa G. Manzo del 2/4/17 in RG 382/15, *id.* Larino *decr.* dott.ssa D'Agnone 10 e 17 maggio 2017 e dott. D. Colucci 4/2/16, *id.* Castrovillari *decr.* 7682 in RG n. 1824/17, *id.* PE *decr.* 19/4/17 in RG n. 915/17, *id.* VA, *ord.* dr.ssa M.C. Romano 12/5/16 in RG n. 945/15, *id.* CS, *ord.* 4/5/16 in RGL n. 3878/15, *id.* TO, *decr.* 24139/15, *id.* KR, *decr.* 1225/15, *id.* RA, *decr.* del 1°/4/15, *id.* MO, *decr.* dott. Vaccari del 5/11/15 in RGL 1479/15, *id.* Busto Arsizio in RG nn. 1169, 1168, 1001 e 1000, tutti del 2015, *id.* FG, *decr.* del 7/11/14, *id.* NA, *ord.* 31/10/12 in RGL n. 53338/11);
- rilevato infine che, tale forma di notifica alternativa continua ad essere autorizzata sistematicamente dall'A.G.A. nonché dall' A.G.O. in tutte le ipotesi di vertenze collettive

CHIEDE

Che l'Il.mo Giudice, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 C.p.c.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai controinteressati eventuali, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nell'apposita area tematica sul sito internet istituzionale dell'ARPA Molise.

* * * * *

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa ha valore indeterminato. Contributo unificato versato pari ad Euro 259,00.

Campobasso, 13 gennaio 2023.



Avv. Raffaele Fallone

